



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO (Provincia di Catanzaro)

Piazza Municipio, 1- 88060 Isca sullo Ionio
Tel. 0967521987 – Fax 0967546845 – e-mail:comuneisca-ionio@tiscali.it

ORDINANZA SINDACALE N° 39 del 12 Dicembre 2018

OGGETTO: Obbligo di sepoltura di Resti Ossei in Ossario comune o custodia in cellette ossarie.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'attuale situazione in cui versano le Cappelle di proprietà comunale destinate al culto, ubicate nei due cimiteri comunali, ove risulta la presenza di numerose cassette di lamiera zincata contenenti resti ossei rinvenuti da operazioni di estumulazione ed esumazione eseguite nel corso dell'ultimo trentennio;

CONSIDERATO che l'art. 85 del d.P.R. n. 285/1990 prevede che le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione (comma 1) ed in tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dalla normativa;

TENUTO CONTO che si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni;

RILEVATO che l'Ufficio tecnico comunale ha messo in atto, di concerto con l'Ufficio servizi demografici, ogni strumento di ricerca e di informazione utile per rintracciare i parenti interessati;

CONSIDERATO che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. Ai parenti delle salme esumate ed estumulate di cui i resti ossei sono depositati arbitrariamente nelle apposite cassette zincate, nelle Cappelle di proprietà comunale destinate al culto, di procedere entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza a provvedere alla richiesta di concessione di cellette ossarie per la custodia decorosa dei resti, presso l'Ufficio tecnico comunale avvisando sin d'ora che decorso inutilmente il termine indicato, i resti mortali saranno depositati senza involucro nell'ossario comune collocato in posizione interrata all'interno delle predette Cappelle Cimiteriali;

2. Al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, di provvedere, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, alle operazioni di svuotamento delle cassette nell'ossario comune;

DISPONE

1. Che sia data divulgazione della presente ordinanza mediante affissione di, appositi avvisi presso il Cimitero comunale, presso la Sede municipale e sul sito Internet del Comune;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Isca sullo Ionio, li 12.12.2018

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Mirarchi

